

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 08-
Decreto Dirigenziale n.292 del 10.09.2010 -Decreto Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269, comma 2 D. Lgs n. 152/06. Ditta PASCALE FRANCESCO E F.LLI S.N.C. con sede legale in C.da Licosa, CASTELLABATE, sede impianto in C.da Licosa, CASTELLABATE .

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

- che la ditta **PASCALE FRANCESCO E F.LLI S.N.C.** con sede legale in C.da Licosa – CASTELLABATE, Legale Rappresentante Pascale Francesco, nato a Castellabate il 20.07.1940, ha presentato in data 29.01.2009 prot. 0077985 istanza di autorizzazione all'emissione in atmosfera relativa ad un impianto sito in C.da Licosa – CASTELLABATE, per l'attività di: falegnameria, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 269 per l'attività di cui all'art. 272 comma 2;

- che, trasmessa unitamente all'istanza, figura perizia, in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

E1: cabina di verniciatura

	mg/mc	Kg/h
SOV	1,6	0,01
Polveri	0,2	0,001

E2: lavorazione del legno

Polveri	2,06	0,008
---------	------	-------

E3: lavorazione del legno

Polveri	2,19	0,007
---------	------	-------

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che in data 30.06.2009 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi , convocata ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. N. 152/06, conclusasi con il rinvio ad ulteriore convocazione con l'obbligo, da parte della Ditta, di presentare nuova planimetria su cui vengano graficamente indicati: a) le geometrie dei camini di espulsione; b) rappresentazione del condotto di depolverizzazione e le macchine a cui è asservito; c) chiarimenti circa il sistema di come vengono abbattuti i SOV nella fase di verniciatura; d) calcolo preciso delle emissioni per la fase di verniciatura;

- che in data 29.10.2009 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio ad ulteriore convocazione chiedendo nuova relazione integrativa completa con ulteriore planimetria dell'impianto in scala 1:100 e non 1:2000, in quanto l'integrazione presentata dalla Ditta, richiesta nella precedente Conferenza di Servizi , non era esaustiva;

- che la Ditta in data 02.12.2009 prot. 1047137 ha inviato quanto chiesto nella Conferenza di Servizi del 29.10.2009;

- che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 17.12.2009, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le seguenti prescrizioni:

Comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con anticipo di almeno 15 giorni;

Comunicare, altresì al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla messa in regime, nonché

il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiore a tre prelievi consecutivi, come previsto dalle norme UNI EN;

Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;

- che il rilascio del Decreto è subordinato: - all'invio di una dichiarazione del Legale Rappresentante della Ditta sulla conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii.; - all'invio di un certificato di analisi dei tre punti di emissione, debitamente firmato da un tecnico iscritto al relativo albo o collegio professionale.

CONSIDERATO che la Ditta in data 20.07.2010 prot. 0618148 ha ottemperato a quanto disposto dalla Conferenza di Servizio del 17.12.2009;

- che nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza di cui sopra;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- il D.Lgs. n. 152 del 3.03.06;
- il D.Lgs. n. 4 del 16.01.08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambientale, disinquinamento e Protezione Civile di Salerno,

D E C R E T A

Per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate,

- di concedere alla ditta PASCALE FRANCESCO E F.LLI S.N.C. con sede legale in C.da Licosa – CASTELLABATE, Legale Rappresentante Pascale Francesco, nato a Castellabate il 20.07.1940, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 per l'attività di falegnameria relativa all'impianto sito in C.da Licosa – CASTELLABATE, cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. N. 152/06, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;

- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con anticipo di almeno 15 giorni;
- 2) comunicare, altresì al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla messa in regime; nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiore a tre prelievi consecutivi, come previsto dalle norme UNI EN;
- 3) è fatto obbligo alla Ditta PASCALE FRANCESCO E F.LLI S.N.C. la tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- 4) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs 152/06;
- 5) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

- 6) siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- 7) per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- 8) stabilire che la presente autorizzazione ha la durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269 del D.Lgs.152/06;
- 9) l'obbligo da parte della Ditta di comunicare, al settore Provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- 10) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta PASCALE FRANCESCO E F.LLI S.N.C., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;
- 11) inviare copia del presente decreto alla ditta PASCALE FRANCESCO E F.LLI S.N.C., all'A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco di Castellabate.
- 12) pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Antonio SETARO